**N. 00392/2013 REG.PROV.CAU.**

**N. 00335/2013 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2013, proposto da:

Daunia Medica S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Abbattista, con domicilio eletto presso Arturo Sforza in Roma, via Ettore Rolli N.24;

*contro*

Comune di Manfredonia; Azienda Sanitaria Locale Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00813/2012, resa tra le parti, concernente sospensione attività sanitaria di diagnostica per immagini c/o casa di cura San Michele disposta dal Sindaco di Manfredonia con ordinanza 12 luglio 2012 n.18 .

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Foggia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Abbattista e Corrente;

Considerato che il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla puntuale motivazione della ordinanza appellata;

Rilevato, altresì, che la Casa di cura appellante non ha dimostrato di poter disporre di personale con qualifica di tecnico di radiologia in servizio per almeno 28 ore settimanali per l’erogazione delle prestazioni di diagnostica in regime sia di ricovero sia ambulatoriale;

Ritenuto, pertanto, che sotto questo profilo la Casa di cura all’epoca dei provvedimenti sicuramente non possedeva i requisiti organizzativi richiesti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 335/2013).

Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Rosario Polito, Presidente FF

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)